SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI...

Società italiana per le strade ferrate meridionali

SOCIETÀ ITALIANA

per le

STRADE FERRATE MERIDIONALI

APPROVVIGIONAMENTI

CAPITOLATO D'ONERI

PER LA

FORNITURA DI ______________ TONNELLATE CARBONE

per Locomotive.

FIRENZE,
STABILIMENTO CIVELLI

1868.

SOCIETÀ ITALIANA

per le

STRADE FERRATE MERIDIONALI

APPROVVIGIONAMENTI

CAPITOLATO D'ONERI

PER LA

FORNITURA DI TONNELLATE CARBONE

per Locomotive.

FIRENZE,
STABILIMENTO CIVELLI

1868.

Art. 1.

Il presente Capitolato ha per iscopo di regolare la fornitura di tonnellate di *litantrace naturale* e tonnellate di *agglomerati* pel servizio della trazione.

Ciascuna delle due forniture forma l'oggetto d'un appalto speciale.

Art. 2.

Saranno accettati i litantraci provenienti dalle Miniere seguenti:

Powell's Duffryn;
Thomas Merthyr;
Tredegar:
Carr's Merthyr;
Bute's Merthyr:

e saranno doppiamente crivellati.

Al porto di sbarco sarà accettata la polvere in quantità non eccedente l'otto per cento del peso totale.

L'eccedenza sarà rifiutata e lasciata a disposizione del fornitore — Sarà in facoltà dell'Amministrazione di rifiutare al porto di sbarco il combustibile bagnato.

Le somministrazioni di litantrace debbono esser fatte periodicamente nei porti d'Ancona e Brindisi per l'Adriatico, ed a Napoli o Castellammare pel Mediterraneo; cioè: ogni mese nel porto d'Ancona tonnellate, in quello di Brindisi tonnellate, ed in quello di Napoli o Castellammare tonnellate.

Queste quantità potranno essere diminuite di due quinti mediante semplice lettera della Direzione Generale, senza che per questo il fornitore possa presentare eccezioni di sorta o titoli per indennità. La diminuzione di cui sopra avrà effetto quando si eseguisca il Contratto degli agglomerati dopo la riuscita del Carico di prova ed in tal caso le tonnellate dovranno esser tutte consegnate ma in un tempo relativamente più lungo

Art. 3.

Per gli agglomerati non potendosi stabilire delle norme fisse sulla qualità e provenienza dei combustibili che concorrono alla loro formazione, resta inteso che la Società ha la facoltà di scindere il contratto coll'aggiudicatario per questi, quando un primo carico di questo combustibile, non eccedente le cinquecento tonnellate di peso, non le convenga.

In tal caso, di cui la Società sola è giudice, il Contratto resterà annullato senza obbligo d'indennità alcuna all'accollatario e per semplice lettera che la Società gli farà consegnare

Quando invece lo esperimento riesca favorevole, il Contratto si intenderà continuato e l'approvigionamento dovrà farsi mensilmente nei porti di Castellammare o Napoli pel Mediterraneo o di Ancona e Brindisi sull'Adriatico e nelle seguenti quantità cioè:

A Napoli o Castellammare tonnellate, a Brindisi tonnellate e ad Ancona tonnellate.

Qualora una parte degli agglomerati fosse consegnata ad una Stazione diversa da quelle suddesignate, il fornitore pagherà pel tra-

sporto sulle Linee Sociali il prezzo di due centesimi per tonnellata e per chilometro.

La Società non accetta polvere d'agglomerati ma soltanto i pezzi rotti di cui possa trarne buon partito. La polvere resterà dunque tutta quanta a carico del fornitore.

Art. 4.

In caso che il fornitore lasciasse un qualche deposito sopra annunziato sprovvisto di carbone, è passibile ad una multa di Lire italiane mille rinnovabile di mese in mese se alle scadenze delle forniture parziali la provvista non fu fatta nelle quantità prescritte.

Quando ciò si ripeta più di due volte, la Società, se lo creda, potrà sciogliere il Contratto e procedere allo acquisto del suo combustibile da altri, senza che per questo il fornitore possa elevare diritti di compenso e ciò senza bisogno di preavviso o costituzione in mora perdendo financo la cauzione di cui all'Art. 12.

Art. 5.

Sono a carico del fornitore le liti ed indennità ai Capitani per avarie parziali o generali dei carichi di carbone; la Società intendendo acquistare la merce nel porto di consegna franca e libera da ogni molestia ed altra spesa oltre quelle pattuite dall'atto di sottomissione.

Art. 6.

La Società pagherà il resto nolo per conto del fornitore ai Capitani nel porto di scarico, ritenendo a suo profitto la provvigione del due per cento che i Capitani sogliono pagare ai raccomandatarii. I pagamenti del resto nolo saranno diffalcati dall'ammontare delle fatture del fornitore.

Art. 7.

Il fornitore deve avvisare la Direzione generale, sedente in Firenze, d'ogni carico in corso di spedizione. Unire alla lettera d'avviso

tutti i documenti relativi in doppio originale, cioè: Contratto di noleggio e Polizza di carico debitamente girata, una Polizza d'assicurazione e fattura — Le polizze di carico saranno vidimate dal Console Italiano il quale dovrà certificare la provenienza del carbone.

Le polizze di carico che non avessero la girata alla *Società Italiana per le Ferrovie Meridionali* ma semplicemente *all' Ordine* saranno rifiutate dalla Direzione e ritornate al fornitore il quale sarà passibile di tutti i danni provenienti da questa mancanza della girata.

Art. 8.

La quantità di carbone da scaricarsi per ogni bastimento nei porti d' Ancona, Brindisi, Napoli e Castellammare sarà non maggiore di trenta tonnellate *per giorno lavoratico, tempo permettendolo* — Alla frase *giorno lavorativo,* s' intende dare il valore che ha nel porto di scarico.

Sarà imposto ai Capitani l' obbligo di accostarsi alle calate a richiesta dei ricevitori del combustibile.

Art. 9.

La Società non riconosce il peso del carbone indicato sulla Polizza, ma quello soltanto che sarà verificato dai proprj Agenti nei porti di sbarco.

Quando in uno dei porti di cui sopra è parola vi fosse l'uso di abbuonare al Capitano un tanto per cento di calo, questo andrà a carico del fornitore.

Art. 10.

I pagamenti in valuta legale del Regno d'Italia saranno fatti su tratta del fornitore a tre mesi data dalla consegna dei documenti, sulla cassa della Società delle Strade Ferrate Meridionali in Firenze.

Se il pagamento del resto nolo, di cui all'art. 6, dovesse effettuarsi in moneta estera, il fornitore sarà addebitato del cambio.

Art. 11.

Le spese tutte d'assicurazione e quant'altro occorrente perchè dalla Miniera il carbone arrivi salvo in porto dello sbarco, sono a totale carico del fornitore.

Art. 12.

A titolo di cauzione per l'adempimento di tutte quante le condizioni del presente Capitolato, il fornitore, all'atto della stipulazione del Contratto, depositerà in cartelle di rendita italiana al 5 per cento al portatore, tanto di capitale, quanto rappresenti il decimo dell'ammontare del Contratto stipulato, al valore di Borsa della giornata.

Art. 13.

Le somministrazioni del carbone debbono cominciare dopo tre mesi dalla data del Contratto pel Litantrace. Per gli agglomerati il carico di prova dovrà esser consegnato due mesi dopo la firma del Contratto ed in caso di ratifica, le consegne successive di cui all'art. 3 comincieranno nei tre mesi seguenti.

Art. 14.

I carboni da provvedersi, sottoposti allo sperimento, non dovranno lasciare un residuo di cenere maggiore del cinque per cento se litantraci naturali, e del sei per cento se agglomerati.

Per ogni centesimo in più di cenere sarà fatto deduzione di cinquanta centesimi sul prezzo della tonnellata *per tutto il carbone* di cui si compone il carico a cui quell'esperienza si riferisse.

Art. 15.

L'offerta dovrà farsi a *forfait*, per partito privato, conterrà oltre all'indicazione della Miniera (se litantrace) anche il prezzo franco a bordo per lire e centesimi di lira italiana.

Saranno rifiutati i partiti che non contenessero un'offerta determinata ma si limitassero a fare un ribasso sul miglior offerente.

Firenze 10 luglio 1868.